

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1071)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MORO)

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

(FERRARI - AGGRADI)

NELLA SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

Modifica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica  
23 gennaio 1967, n. 215, riguardante il personale in servizio nelle  
istituzioni scolastiche e culturali all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, per gli adempimenti relativi alla scelta del personale ispettivo, direttivo ed insegnante dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, dei professori universitari e dei funzionari dei ruoli dello Stato, da destinare alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, prevede la costituzione di una commissione presieduta dal direttore generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri o, in sua assenza, dal vice direttore generale e composta di tre rappresentanti del Ministero stesso e di tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione.

Fra tali adempimenti particolare importanza rivestono i colloqui ai fini del giudizio di idoneità al servizio all'estero del personale di cui trattasi.

Fin dalla prima applicazione del suddetto provvedimento, i lavori della commissione

si sono rivelati particolarmente gravosi sia per le varie e complesse fasi in cui si articolano sia per il rilevante numero di aspiranti, provenienti da ogni parte, che hanno sostenuto il prescritto colloquio. Tali compiti sono stati assai onerosi ed assorbenti soprattutto per la presidenza, rigidamente affidata dal legislatore al direttore generale delle relazioni culturali e, in sua assenza, al vice direttore generale, i quali, in coincidenza con i lavori di detta commissione, hanno dovuto frequentemente partecipare a riunioni di altri organismi nell'ambito del Ministero degli affari esteri — come, per esempio, in veste di presidente, alle sedute del Comitato consultivo misto costituito ai sensi della lettera *d*) dell'articolo 213 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per il coordinamento dell'attività culturale e scolastica all'estero — o di organizzazioni internazionali

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(UNESCO, Consiglio d'Europa, Consiglio superiore delle scuole europee, Commissioni miste per l'applicazione di accordi culturali, eccetera).

Si è reso pertanto non di rado necessario procedere a spostamenti della data di convocazione dei candidati, con loro non lieve sacrificio, ovvero a modifiche del calendario di esame già prestabilito con grave disagio dei partecipanti e conseguente appesantimento dei relativi servizi.

Allo scopo di evitare così gravi inconvenienti e di assicurare una più agile funzionalità della commissione in parola, si è ritenuto opportuno predisporre il presente disegno di legge, che non comporta oneri

aggiuntivi di carattere finanziario, con il quale si dispone che, in caso di impedimento del direttore generale delle relazioni culturali o del vice direttore generale, la presidenza venga conferita ad un funzionario di qualifica non inferiore a Ministro plenipotenziario di seconda classe e che tra i membri della commissione sia incluso *ex officio* il direttore generale della pubblica istruzione il quale potrà essere sostituito, in caso di assenza, da un supplente designato dal Ministro della pubblica istruzione. Poichè con l'aggiunta di un membro il numero dei componenti la commissione risulterà pari, viene stabilito che, in caso di parità prevale il voto del presidente.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, riguardante il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, è sostituito dal seguente:

« L'accertamento di cui al precedente comma è compiuto, in relazione all'incarico da conferire, da una Commissione presieduta dal direttore generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri o, in sua assenza, dal vice direttore generale o da altro funzionario con qualifica non inferiore a Ministro plenipotenziario di seconda classe e composta dal direttore generale degli scambi culturali del Ministero della pubblica istruzione o, in sua assenza, da un funzionario con qualifica non inferiore a ispettore generale, designato dal Ministro per la pubblica istruzione, e da tre rappresentanti per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione, designati, di volta in volta, dai rispettivi Ministri. In caso di parità, prevale il voto del presidente. La commissione medesima accerta anche i requisiti di idoneità del personale da comandare ai sensi dell'articolo 19 del succitato testo unico ».